



Documento di seduta

A8-0329/2016

14.11.2016

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Maria Grapini

(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	7

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea
(COM(2016)0477 – C8-0328/2016– 2016/0229(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0477),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0328/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0329/2016),
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

La piena entrata in vigore, il 1° maggio 2016, delle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e i successivi atti delegati e di esecuzione hanno messo in luce alcune carenze nella sua elaborazione.

In virtù dell'attuale articolo 136, le autorità competenti degli Stati membri non dispongono di una base giuridica per applicare disposizioni concernenti:

- la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata,
- la notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile,
- il trasporto e la presentazione delle merci in dogana al momento dello scarico o del trasbordo,
- l'attesa di un'autorizzazione prima di scaricare o trasbordare le merci,
- la custodia temporanea.

Tali disposizioni si applicano nel caso concreto delle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale dell'Unione circolando in linea diretta tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea senza scalo fuori dall'Unione.

In assenza di una base giuridica chiara per esigere la presentazione delle merci alle autorità doganali, queste ultime vedono di fatto ostacolate le loro funzioni di vigilanza doganale, nella misura in cui non sono in grado di:

- riscuotere correttamente i dazi all'importazione e gli altri oneri,
- applicare correttamente le misure di carattere non fiscale, come i controlli sanitari,
- individuare i rischi legati alle merci in arrivo nei loro porti o aeroporti.

L'attuale proposta di modifica dell'articolo 136 mira a colmare questa lacuna e, in tal modo, a garantire la parità di trattamento delle merci e a ripristinare la base giuridica stabilita precedentemente dal vecchio codice doganale.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Istituzione del codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea
Riferimenti	COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)
Presentazione della proposta al PE	19.7.2016
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 12.9.2016
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	INTA 12.9.2016
Pareri non espressi Decisione	INTA 31.8.2016
Relatori Nomina	Maria Grapini 26.9.2016
Procedura semplificata - decisione	26.9.2016
Deposito	14.11.2016